



COMUNE DI LEVICO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO TECNICO

Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio

N. 12 Registro Generale

DETERMINAZIONE N. 5 DI DATA 10-01-2024

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE RESPONSABILE STC N. 196 DD. 20.12.2023 REG GEN. N. 646 AVENTE PER OGGETTO: "LAVORI DI "CREAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "TAITA MARCOS" P.ED. 1519 C.C. LEVICO - PNRR PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1". PRESA D'ATTO SUBAPPALTO LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CAT OG1 - REALIZZ. PARZIALE DI RINFORZI STRUTTURALI ALLA DITTA BAUSERVICE S.R.L.. CUP: B43C22000010006 CIG: 9795945D88"

Responsabile d'ufficio: Fox Roberto

Estensore: Giancesini Morena

Il Responsabile di Servizio
Portesi Stefano



IL RESPONSABILE

Richiamata la propria precedente determinazione n. 196 del 20.12.2023 reg. gen. n. 646 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di prendere atto ed autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, fermo restando il comma 12 dell'art. 105 del D.lgs 50/2016, la ditta MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis (TN) (C.F. e Partita I.V.A. 01873500225), appaltatrice dei lavori di "Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna "Taita Marcos" - p.ed. 1519 C.C. Levico – PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATION EU – Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1", a subappaltare i lavori rientranti nella CAT OG1 – realizzazione parziale di rinforzi strutturali per un importo pari ad € 9.867,22 (di cui € 98,67 per oneri della sicurezza) alla ditta BAUSERVICE S.r.l. con sede legale in Bolzano (BZ) Via Negrelli 13/A (cod. fisc. e P.IVA 0258870211);

Richiamato il comma 18 dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, che testualmente dispone: "...La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.";

Evidenziato altresì il comma 16 dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 c.d. "Codice dei contratti pubblici", dall'identico tenore letterale: "...La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.";

Evidenziata la circolare MIT d.d. 13 luglio 2023 circa l'applicazione del D.Lgs 50/2016 ai contratti PNRR, per l'intera loro durata, e richiamate le pronunce di segno opposto del TAR Umbria, Sez. I, sentenza 23.12.2023 n. 758 e TAR Lazio, Sez. IIbis, sentenza 3 gennaio 2024, n. 134, circa la cogenza del D.Lgs 34/2023 anche sui lavori PNRR post 1 luglio 2023;

Dato atto che dalla data di richiesta di autorizzazione al subappalto da parte della ditta appaltatrice MAK COSTRUZIONI S.r.l. e l'emissione della determinazione di presa d'atto/autorizzazione sopra citata sono trascorsi oltre 15 giorni e che pertanto si può ritenere perfezionato il c.d. *silenzio-assenso*;

Richiamato l'art. 20 della L. n. 241/1990 rubricato "*Silenzio-assenso*";

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunque verificato con esito positivo le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. nonchè dagli artt. 52, comma 1, 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. 36/2023 rese dalla ditta subappaltatrice nonché la completezza della documentazione prodotta;

Ritenuto per quanto sopra esposto di precisare e quindi rettificare il punto n. 1 del dispositivo della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 196 del 20.12.2023 reg. gen. n. 646 come di seguito riportato:

1. "di prendere atto del *silenzio-assenso* formatosi ai sensi del comma 18 dell'art. 105 ex D.Lgs n. 50/2016 (: ora comma 16 dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023) e dell'art. 20 della L. n. 241/1990, sull'istanza di autorizzazione al subappalto presentata in data 22.11.2023 protocollo comunale n. 24328 dall'impresa MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis, appaltatrice dei lavori di *"Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna "Taita Marcos" - p.ed. 1519 C.C. Levico - PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATION EU - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1"*, per le lavorazioni rientranti nella CAT OG1 - realizzazione parziale di rinforzi strutturali per un importo pari ad € 9.867,22 (di cui € 98,67 per oneri della sicurezza) in favore della ditta BAUSERVICE S.r.l. con sede legale in Bolzano (BZ) Via Negrelli 13/A (cod. fisc. e P.IVA 0258870211);"

Rilevata allora la propria competenza, come stabilita da:

- l'art. 126, comma 3, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige con il quale è stato introdotto nell'ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione;
- l'art. 126, commi 1 e 2, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento del personale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 154 dd. 27/12/2001 "Individuazione degli atti attribuiti ai responsabili delle strutture organizzative del Comune";

Visti gli atti di programmazione dell'attività dell'Ente, come risultanti da:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 23.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025, del Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati;
- deliberazione della Giunta comunale n. 10 dd. 24.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - parte finanziaria;

DETERMINA

1. di rettificare, per le motivazioni in premessa esposte, il punto n. 1 del dispositivo della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 196 del 20.12.2023 reg. gen. n. 646 come segue:
"di prendere atto del *silenzio-assenso* formatosi ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 (: ora comma 16 dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023) e dell'art. 20 della L. n. 241/1990, sull'istanza di autorizzazione al subappalto presentata in data 22.11.2023 protocollo comunale n. 24328 dall'impresa MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis, appaltatrice dei lavori di *"Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna "Taita Marcos" - p.ed. 1519 C.C. Levico - PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATION EU - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1"*, per le lavorazioni rientranti nella CAT OG1 - realizzazione parziale di rinforzi strutturali per un importo pari ad € 9.867,22 (di cui € 98,67 per oneri della sicurezza) in favore della ditta BAUSERVICE S.r.l. con sede legale in Bolzano (BZ) Via Negrelli 13/A (cod. fisc. e P.IVA 0258870211);"
2. di confermare e mantenere invariata ogni altra parte della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 196 del 20.12.2023 reg. gen. n. 646;
3. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto della L. 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o di incompatibilità del sottoscritto all'adozione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. di dare atto che il presente provvedimento produrrà i propri effetti dalla data di sottoscrizione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, è ammesso il ricorso sub. a) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub b).